

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

93° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 10 OTTOBRE 1986

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene» (1952)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5 e <i>passim</i>
ARGAN (PCI)	6, 7, 10
GALASSO, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali	5, 10, 12 e <i>passim</i>
MONACO (MSI-DN)	8
SCOPPOLA (DC)	7, 8
SPITELLA (DC), relatore alla Commissione ...	2, 5, 7 e <i>passim</i>
VALENZA (PCI)	12

I lavori hanno inizio alle ore 10,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene» (1952)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene».

Prego il senatore Spitella di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, svolgerò una relazione abbastanza breve perchè i colleghi presenti conoscono certamente la Scuola archeologica italiana in Atene e quindi il mio compito è molto facilitato.

Questa Scuola, derivata dall'attività molto pregevole che era stata già svolta fin dal secolo scorso - in particolare a Creta - da archeologi italiani, fu istituita con il regio-decreto 9 maggio 1909, n. 373, e riordinata con la legge 18 maggio 1967, n. 394.

Il provvedimento che il Governo ci presenta riprende questa normativa, in parte la ripete e in parte propone di innovarla.

La Scuola archeologica italiana in Atene è certamente un'istituzione culturale che ha acquisito attraverso gli anni delle grandi benemerienze. Essa dovrebbe rappresentare un precedente anche per iniziative analoghe all'estero, magari non nel settore dell'archeologia ma in altri settori culturali. Infatti l'Italia - a differenza di altre grandi nazioni di pari livello culturale quali la Germania, la Francia e l'Inghilterra, ma anche di nazioni sotto questo profilo di minore rilevanza - non ha alcuna accademia di particolare prestigio e impegno scientifico come appunto quelle degli Stati citati, alcune delle quali, ad esempio, si trovano a Roma. Io credo - ma questo è un argomento che affronteremo quando ci occuperemo dell'auspicata riforma degli istituti italiani di cultura all'estero - che dobbiamo porci come traguardo, sia pure di medio periodo, quello di realizzare in alcuni dei grandi centri della cultura europea e mondiale una presenza scientificamente più autorevole e strutturata del nostro paese, come - ripeto - fanno altri Stati, e questo non per nazionalismo, ma perchè credo giusto che l'Italia, la quale ha il potenziale culturale che ha, realizzi tale obiettivo.

L'unica istituzione in qualche modo assimilabile alle accademie straniere operanti, ad esempio, qui a Roma è la Scuola archeologica italiana in Atene. Essa attraverso i decenni si è guadagnata una fama e una serie di meriti molto notevoli e credo sia giusto che lo Stato italiano faccia tutto il possibile affinchè tale attività non solo continui ma sia ulteriormente accresciuta, potenziata e perfezionata.

Sarebbe necessario – ma lo fa la relazione del Governo e pertanto è superfluo che io lo ripeta – richiamare anche i nomi degli illustri archeologi che hanno diretto la Scuola e che sono stati, nel quadro della storia dell'archeologia degli ultimi decenni, personaggi di eccezionale rilievo. Credo però che sia più utile ricordare il lavoro che è stato svolto dal punto di vista della formazione e del perfezionamento dei giovani archeologi italiani e stranieri che frequentano la Scuola. Essa, infatti, non solo ha il compito di promuovere tutta una serie di ricerche e di indagini sul campo o studi di altro genere (ad Atene in primo luogo, in Grecia in generale, a Creta ma anche nel vicino Oriente, ad esempio in Turchia), ma ha anche il compito precipuo della formazione di giovani archeologi in un numero estremamente limitato – se non vado errato, otto, di cui sei italiani e due stranieri –, i quali risiedono per un anno ad Atene e frequentano corsi di elevatissimo livello scientifico perchè vengono chiamati i più illustri personaggi dell'archeologia italiana e straniera ad impartire le lezioni; essi inoltre hanno a disposizione una biblioteca specializzata di 28.000 volumi. La maggior parte dei giovani archeologi italiani che sono poi arrivati a ricoprire importanti cariche universitarie o sono entrati nell'Amministrazione dei beni culturali è passata attraverso questa esperienza della Scuola archeologica in Atene.

Naturalmente, come accade per tutte le cose, anche in questa Scuola ci sono dei limiti, degli inconvenienti, dei difetti, dovuti pure alla ristrettezza dei mezzi a disposizione.

Nel 1978, se non ricordo male, ebbi occasione di visitare questa Scuola essendomi recato ad Atene per un incarico di Governo e posso dire, per avere avuto dei contatti anche recentissimi con il suo direttore, che l'attività della Scuola è continuata intensamente attraverso iniziative, scavi, ricerche, studi nonché congressi di elevatissimo livello. Sono in possesso degli ultimi tre volumi dell'annuario dell'Accademia, che costituiscono gli atti di un convegno internazionale svoltosi nel 1979 su Grecia, Italia e Sicilia dell'VIII e VII secolo avanti Cristo; li consegno alla Presidenza perchè anche i colleghi possano consultarli, così come consegno anche un volume uscito due anni fa su Creta antica che riepiloga tutta l'attività svolta dalla Scuola archeologica nell'isola. Il lavoro compiuto da questa Scuola mi pare quindi degno di particolare considerazione, anche se – ripeto – ci sono discussioni e valutazioni diverse, come sempre accade in cose di questo genere.

A mio avviso (senza voler illustrare minutamente il disegno di legge, che prevede una modifica nella costituzione e nell'ordinamento degli organi direttivi), il punto più delicato e più innovativo del provvedimento riguarda proprio i corsi di specializzazione. Fino a qualche tempo fa si è ritenuto che i corsi che si svolgevano presso la Scuola archeologica in Atene non avessero bisogno di particolare sottolineatura dal punto di vista del riconoscimento legale. Nella relazione del Governo al provvedimento in esame si ricorda che nel 1967, quando si discusse l'ultimo provvedimento riguardante la Scuola archeologica italiana in Atene, alcuni senatori affermarono che non vi era bisogno di alcun riconoscimento legale, di alcun diploma, perchè l'aver frequentato tale Scuola rappresentava un titolo bastante di per se stesso. Sono parole che si dicono e che probabilmente hanno avuto un

loro valore. Oggi il problema è forse valutabile in altro modo. Vi è pertanto una proposta del Governo che a me sembra accettabile e sulla quale comunque la Commissione è chiamata a pronunciarsi.

Mentre fino ad ora, in genere, i giovani archeologi o aspiranti archeologi si recavano ad Atene per un anno e, prima o dopo, frequentavano i corsi di perfezionamento triennale impartiti presso le scuole di archeologia presenti nelle università italiane, con questo disegno di legge si ritiene più opportuno creare presso la Scuola archeologica italiana in Atene una vera e propria scuola di specializzazione con durata triennale. Essa dal punto di vista del riconoscimento dovrebbe essere equiparata alle scuole previste dal decreto presidenziale n. 162 del 1982 che ha innovato l'ordinamento delle scuole di specializzazione. In tal modo la Scuola potrà godere di una maggiore rilevanza e ricoprire un ruolo più preciso nell'ambito dell'ordinamento generale italiano. Ciò mi pare giusto nel momento in cui andiamo a ridefinire tutta la mappa delle attività di ricerca nelle università.

Vi sono poi le norme relative alla presenza del direttore della Scuola, scelto tra i docenti universitari italiani. La formula più logica dovrebbe essere quella del collocamento fuori ruolo del professore che va a dirigere la Scuola archeologica. Tuttavia fino a questo momento tale formula non è stata adottata, mentre è stata adottata una norma legislativa che stabilisce che a dirigere la Scuola archeologica in Atene debba essere un professore ordinario delle università italiane, senza specificare altro. Sono poi intervenuti provvedimenti di carattere amministrativo che hanno stabilito che il professore dovesse venire dispensato dall'insegnamento nella sua università, senza rientrare tuttavia in una vera e propria posizione di fuori ruolo. In questo modo il professore ordinario continuava ad essere pagato dall'università di provenienza e quindi non gravava sul bilancio della Scuola.

Ora, siccome lo stanziamento - che pure viene aumentato con il disegno di legge al nostro esame - è sempre piuttosto limitato, se il Senato lo ritiene opportuno possiamo anche mantenere quella stessa formula. Forse, però, sarebbe più logico che riuscissimo ad aumentare lo stanziamento per la Scuola e che il direttore della stessa potesse essere collocato fuori ruolo. Questo tuttavia fa parte dei misteri presenti all'interno dei rapporti tra i due Ministeri interessati al provvedimento e non voglio contribuire a creare ulteriori complicazioni. Cerchiamo di perseguire l'interesse della Scuola, evitando che lo stipendio di 30 o 40 milioni spettante al direttore vada a gravare sul bilancio della stessa, la quale, tra l'altro, corrisponde al direttore e agli altri operatori l'assegno di sede pari a quello dei diplomatici, che non è certo piccola cosa.

Vi sono altre questioni che potranno essere esaminate durante il dibattito sull'articolato. Per ora mi limito a questa introduzione, esprimendo il mio parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, approvazione che peraltro dobbiamo rinviare ad altra seduta perchè mancano ancora i pareri delle Commissioni competenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Senatore Spitella, onorevoli colleghi, consentitemi di parlare a nome del mio Gruppo.

Sono nettamente contrario a questo disegno di legge, anzi mi meraviglio che il Presidente del Senato lo abbia assegnato direttamente alla sede deliberante, pure su richiesta del Governo. Infatti in genere si inviano in sede deliberante i provvedimenti urgenti e vi deve essere quindi una *ratio* che giustifichi tale assegnazione.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. L'avrà chiesta il Governo.

PRESIDENTE. Non credo comunque che la richiesta del Governo sia sufficiente.

GALASSO, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. In base al Regolamento del Senato il potere del Presidente non ha limitazioni.

PRESIDENTE. Devo raccontare un episodio quanto mai significativo sulla necessaria tutela dei diritti delle minoranze a proposito dell'assegnazione di un provvedimento in sede deliberante decisa dal Presidente dell'Assemblea. A tale riguardo devo dare atto al presidente Fanfani del fatto che raramente assegna direttamente in deliberante i disegni di legge.

GALASSO, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Cosa che può fare anche senza la richiesta del Governo.

PRESIDENTE. Egli fa un uso molto parco di questo potere. Nella legislatura che cominciò nel 1972 espressi pubblicamente una doglianza al Presidente dell'Assemblea di allora perchè, quando si invia in Commissione un provvedimento direttamente in sede deliberante, non c'è per i piccoli Gruppi la possibilità di opporsi al provvedimento stesso. Pertanto se si larcheggia nell'esercizio di tale potere, si violano i diritti delle piccole minoranze.

Tornando all'argomento principale di questa discussione, vorrei spiegare le ragioni della mia netta contrarietà al disegno di legge n. 1952. Il relatore lo avrà certamente letto con molta attenzione. Si tratta di un disegno di legge complesso, di un disegno di legge che in un suo articolo sottopone la disciplina del personale addetto alla Scuola archeologica di Atene addirittura alla legge-quadro sul pubblico impiego. Chi ha redatto questo disegno di legge, sottosegretario Galasso?

GALASSO, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. I nomi dei presentatori sono riportati sul frontespizio.

PRESIDENTE. Mi meraviglio. Mi viene in mente una favola indiana nella quale si racconta che una volta gli uomini rubarono la verità al Padre Eterno. I collaboratori si preoccuparono del furto, ma il Padre Eterno li rassicurò: «Fate una cosa molto semplice: insegnate agli uomini l'arte dell'organizzazione e saranno loro a perdere la verità!».

La Scuola archeologica italiana in Atene ha sempre reso, come del resto è a tutti noto, grandi servigi alla cultura nazionale. Ora, con questo

provvedimento, così analitico e complesso, ho il fondato timore che la Scuola stessa finisca per non rendere più quei servizi che finora ha reso proprio perchè la si colloca in una grossa macchina organizzativa. Preannuncio, pertanto, che presenterò alcuni emendamenti al disegno di legge in esame, che non ritengo possa essere approvato nel testo presentato dal Governo.

Come ripeto, la Scuola archeologica italiana in Atene ha acquisito grandi benemerienze nella cultura nazionale; per questo non la si può e non la si deve danneggiare facendone una sorta di organismo elefantiacco, dotato, per di più, di un proprio Consiglio scientifico. Non esistono dunque, a mio avviso, ragioni che possano in qualche modo giustificare le scelte che con il disegno di legge in esame si vogliono adottare.

Infine, onorevole rappresentante del Governo, sarebbe opportuno, a mio modo di vedere, procedere ad una analisi dei bilanci della Scuola, il cui contributo annuo viene, con il provvedimento in discussione, aumentato ad un miliardo di lire a decorrere dal 1986. Vorrei, infatti, sapere su che base tale contributo è stato calcolato.

ARGAN. A nome del Gruppo comunista, esprimo la mia convinta adesione al provvedimento in esame, pur rendendomi conto che lo stesso rischia di dare alla Scuola archeologica italiana in Atene una connotazione più burocratica. Tale era e tuttora è, infatti, il prestigio internazionale di quella Scuola che l'averla frequentata, l'esserne un *ancien élève*, costituisce un titolo di gran lunga superiore a quello che normalmente si consegue con qualsiasi altro diploma di specializzazione in archeologia.

Sia nei concorsi universitari sia in quelli per le Soprintendenze i titoli scolastici e di servizio hanno una precisa valutazione in punti. Ritengo, pertanto, opportuno che anche chi ha frequentato la Scuola archeologica italiana in Atene consegua un diploma che faccia «titolo», affinché gli allievi della Scuola stessa non si trovino svantaggiati. È dunque importante ed utile, a mio avviso, concedere un avallo ufficiale ad una specializzazione che ha finora avuto soltanto un avallo scientifico.

L'equiparazione del diploma di fine corso rilasciato dalla Scuola ai diplomi di specializzazione conseguiti presso le università italiane si rende, inoltre, tanto più necessaria ed opportuna soprattutto se si considera che, oggi, i giovani che concorrono per l'ammissione ad Atene vanno diminuendo e giova incoraggiarli.

PRESIDENTE. Mi consenta di fare una precisazione, senatore Argan. Il diploma di specializzazione di cui al provvedimento in discussione rientra tra quelli già disciplinati dai «decreti delegati», nei quali si prevede, tra l'altro, che i titoli di specializzazione possono essere rilasciati soltanto dalle università. Se il disegno di legge in esame fosse dunque approvato nel testo proposto dal Governo, il Parlamento si troverebbe ad emanare misure il cui contenuto sarebbe in aperto contrasto con la normativa vigente in materia. Infatti, si verrebbe in tal modo a sancire il principio in base al quale è una Scuola, e non già un'università, a rilasciare un diploma di specializzazione *post lauream*.

Occorre, inoltre, tener presente che la Scuola archeologica italiana in Atene non dipende più dal Ministero della pubblica istruzione, ma da quello dei beni culturali ed ambientali. Non si deve, pertanto, correre il rischio di creare una situazione che, sotto il profilo giuridico, sarebbe – a mio parere – ibrida, o quanto meno anomala.

ARGAN. Bisogna tuttavia tener presente, signor Presidente, che i diplomi di specializzazione in archeologia rilasciati dalle università italiane garantiscono una preparazione che riguarda soprattutto il lascito archeologico romano. Il titolo conseguito presso la Scuola archeologica italiana in Atene, invece, garantirebbe una adeguata preparazione anche nel campo degli studi di archeologia greca. Non vi è identità, l'archeologia greca ha una sua problematica, diversa da quella romana.

In Grecia, come ricordava il collega Spitella, l'Italia ha acquisito grandi meriti appunto con la Scuola di Atene. Proprio quest'anno si celebra il centenario degli scavi italiani a Creta; ci sono alcune isole del Peloponneso in cui il patrimonio archeologico è stato esplorato praticamente solo dagli italiani.

PRESIDENTE. Non discuto dei pregi, che sono grandissimi: temo che la Scuola di Atene con questo provvedimento decada.

ARGAN. Non vedo perchè dovrebbe decadere, signor Presidente. Infatti si tratta di un titolo in più che gli allievi della Scuola di Atene avrebbero rispetto a quelli che hanno studiato soprattutto l'archeologia romana.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Del resto il numero rimane «chiuso», di otto persone; il provvedimento lo mantiene esiguo.

SCOPPOLA. Signor Presidente, comprendo le preoccupazioni da lei espresse, nel suo intervento, circa l'organizzazione eccessivamente complessa e diciamo pure burocratica che potrebbe nascere da questo provvedimento. Penso che in sede di esame degli articoli potremmo vedere sui singoli punti se è possibile in taluni casi operare qualche snellimento rispetto alla proposta che il Governo ci ha presentato.

Credo tuttavia che la preoccupazione del passaggio da una struttura «aristocratica» ad una struttura burocratica, come diceva il senatore Argan, sia nel complesso eccessiva, perchè a guardare bene nel testo al nostro esame l'innovazione più significativa è quella dell'introduzione di un consiglio scientifico, che non esisteva in base all'ordinamento del 1967.

Ora, a me pare che tale novità costituisca un fatto altamente positivo, perchè non è immaginabile che a livello degli studi attuali una ricerca di questo tipo, così complessa e con tutte le specializzazioni che si sono venute creando, avvenga sotto la responsabilità scientifica esclusivamente del direttore, senza forme di collaborazione che garantiscano un minimo di collegialità. Non dimentichiamo che sulla base della legge n. 28 del 1980, nella quale il nostro Presidente ha avuto una parte notevole perchè a quell'epoca era Ministro della pubblica

istruzione, la struttura dei dipartimenti è ben più complessa di quella che qui prevediamo per la Scuola archeologica in Atene.

Quindi credo che le preoccupazioni espresse, pur giuste come linea di tendenza, debbano essere ridimensionate in concreto e verificate sui singoli punti e non debbano diventare una sorta di tabù che crei nella Commissione un atteggiamento pregiudizialmente ostile nei confronti del disegno di legge, il quale invece rappresenta nel suo insieme uno sforzo di adeguamento di questa istituzione alle esigenze che hanno ispirato e che ispirano la regolamentazione della ricerca nella vita universitaria italiana.

Per quanto concerne l'anomalia che è stata rilevata di una scuola di tipo post-universitario la quale rilascia un diploma ed è sotto la responsabilità del Ministero per i beni culturali (sicché il disegno di legge relativo viene presentato dal Ministro per i beni culturali di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, nonché dei Ministri degli esteri e del tesoro, ciascuno per la parte di propria competenza), credo che questo faccia parte della storia della Scuola, della sua caratterizzazione e specificità. È inevitabile che una scuola la quale agisce all'estero con carattere permanente abbia caratteristiche particolari. Abbiamo discusso dell'Accademia nazionale dei Lincei auspicando che questa istituzione possa svolgere una funzione di ricerca: anch'essa è sotto il controllo del Ministero per i beni culturali e ambientali.

PRESIDENTE. Però non rilascia un titolo.

SCOPPOLA. È normale che la ricerca sia a cavallo fra le competenze del Ministero della pubblica istruzione e di altri Ministeri. Non è ignota la tendenza a spostare la competenza sull'università, per unirla a quella sulla ricerca scientifica. Non possiamo considerare queste competenze ministeriali come delle «scatole chiuse» che non rendano possibili forme di corresponsabilità fra Dicasteri diversi in settori attinenti la ricerca e la specializzazione in determinati ambiti. Si può tuttavia prevedere un maggiore coinvolgimento del Ministero dell'istruzione.

Quindi la proposta che farei è quella di non drammatizzare queste preoccupazioni e di procedere ad una verifica puntuale nel corso dell'esame degli articoli, per vedere se le perplessità che il Presidente ha manifestato e alle quali certamente la Commissione è sensibile non possano essere superate via via attraverso un'analisi concreta e puntuale delle singole norme e con opportuni emendamenti.

MONACO. Signor Presidente, non si potrebbe istituire un diploma di frequenza con profitto per questa Scuola di Atene? Non si tratterebbe di un titolo di perfezionamento, il quale entrerebbe a complicare la situazione che lei giustamente ha posto in evidenza, però potrebbe magari essere considerato un titolo facente punti in eventuali concorsi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non intendo aggiungere molto a quello che ho già detto in sede di relazione, trovandomi pienamente d'accordo con il collega Scoppola sull'opportunità di approfondire l'esame di alcune questioni - in modo particolare quelle da lei sollevate - in sede di discussione dei singoli articoli.

Per quanto riguarda il punto nodale, io condivido le valutazioni del collega Argan. Un diploma di frequenza, senatore Monaco, già è previsto. In pratica, infatti, attualmente la Scuola archeologica italiana in Atene rilascia un certificato di frequenza. Ma le considerazioni del collega Argan, che poi si accentuano nel momento in cui da un corso annuale passiamo ad un corso triennale, credo ci debbano portare a sostenere l'opportunità che si tratti di una vera e propria scuola di specializzazione.

Per quanto riguarda il problema sollevato dal Presidente e ripreso dal senatore Scoppola, penso anch'io che non facciamo niente di inammissibile se affidiamo a questa Scuola il rilascio di un diploma di specializzazione. Del resto, se non ricordo male, nella legge n. 28 si prevede che anche i dottorati di ricerca siano attuabili non solo nell'ambito delle strutture universitarie ma anche nell'ambito di strutture accademiche e di grandi istituzioni culturali esterne all'università. Quindi non c'è un'innovazione solo nel presente disegno di legge, ma ci sono già le premesse in altri provvedimenti. Del resto ci troviamo in un momento in cui ci sforziamo di realizzare delle aperture nei settori dello studio, della ricerca, per cui - ripeto - non avrei delle preoccupazioni in proposito.

Per quanto riguarda la segnalazione più pressante che lei, signor Presidente, ci ha rivolto e che si riferisce all'articolo 14, cioè il collegamento con la legge-quadro sul pubblico impiego, indubbiamente dobbiamo esaminare meglio questo articolo, però qui non mi pare che ci sia il problema del parastato, che si è posto invece per l'Accademia nazionale dei Lincei: qui c'è un riferimento alla legge e quindi alla contrattazione prevista dalla legge per i dipendenti statali. D'altra parte questa è un'istituzione statale che svolge una sua attività; come la configuriamo? Il problema del segretario o dell'applicato o del bidello dobbiamo pur porcelo. Come si affronta questa situazione?

Mi pare che la norma finanziaria propostaci dal Governo sia abbastanza saggia, perchè è vero che con essa si fissa la dotazione in un miliardo, ma dal 1987 si rinvia il tutto alla legge finanziaria e quindi all'adeguamento che la legge finanziaria stessa disporrà, come avviene per l'Accademia nazionale dei lincei. Questo - ripeto - mi pare saggio, perchè altrimenti tra due o tre anni la Scuola probabilmente si troverebbe nella situazione in cui si è trovata appunto l'Accademia nazionale dei lincei. D'altra parte la Scuola predispose il suo bilancio, ha la dotazione che è stabilita dalla legge e nell'ambito del proprio bilancio determinerà le varie spese. Quando ho visitato la Scuola archeologica in Atene ho potuto verificare che la struttura era «all'osso», con una gestione molto oculata ed il numero delle persone interessate era veramente esiguo; insomma, non mi è sembrato che ci fosse in qualche modo un'attività di tipo clientelare.

Comunque possiamo affinare la stesura dell'articolo 14; su questo - e concludo - sono pienamente d'accordo.

ARGAN. Signor Presidente, se mi è consentito vorrei aggiungere una brevissima considerazione.

Il diploma rilasciato da una scuola archeologica italiana in Grecia avrebbe anche una utilità per la tutela del patrimonio artistico italiano, dato che tutta l'Italia meridionale è Magna Grecia e presenta problemi di scavo e restauro affini a quelli che si pongono in Grecia. Quando il Ministero per i beni culturali deve assegnare un sovrintendente all'Italia meridionale, deve accertarsi che la persona abbia una buona preparazione in archeologia greca; il diploma lo garantirebbe.

GALASSO, *sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Signor Presidente, cercherò di essere molto breve perchè mi pare che le questioni che si potevano proporre in merito al disegno di legge presentato dal Governo siano già stati correttamente e ampiamente trattate.

Per quanto riguarda l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante, il Governo non si permette di interloquire; mi pare soltanto che, a norma del primo comma dell'articolo 35 del Regolamento del Senato, il potere di assegnazione di un disegno di legge in sede deliberante rientri nei poteri del Presidente dell'Assemblea, a cui il Governo di conseguenza si rimette. Lo dico perchè è stato affermato che il disegno di legge n. 1952 è stato assegnato in sede deliberante su richiesta del Governo; ma il Governo non poteva e non può che rimettersi ai poteri dell'Assemblea e dei suoi organi, tra cui la Presidenza.

PRESIDENTE. Sarebbe bene tuttavia che il Governo spiegasse le ragioni della richiesta dell'esame in sede deliberante.

GALASSO, *sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Chi dice che il Governo ha chiesto l'assegnazione in sede deliberante? Si tratta di un atto *motu proprio* del Presidente in base al primo comma dell'articolo 35 del Regolamento.

PRESIDENTE. Quindi il Governo non ha avanzato tale richiesta.

GALASSO, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Non sono in condizione di dire se il Governo l'abbia fatto o meno, però prescindo da questo perchè si tratta di una precisazione superflua. Infatti - lo ribadisco - per l'articolo 35 del Regolamento tale potere spetta al Presidente dell'Assemblea e dichiaro che il Governo si rimette all'Assemblea stessa, ai suoi organi e alle loro competenze.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma mi pareva di aver capito che fosse stato il Governo a chiedere al Presidente l'assegnazione del disegno di legge n. 1592 in sede deliberante. Si è trattato di un equivoco che ora abbiamo chiarito.

GALASSO, *sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Si è trattato però di un equivoco importante e quindi era doveroso fare le opportune precisazioni.

Tornando agli aspetti del provvedimento, il Governo è convinto che fosse necessaria una revisione della legge del 1967 e molto rispettosamente, signor Presidente, vorrei farle presente che non è del tutto accettabile che quella legge sia tanto più snella del disegno di legge ora al nostro esame. La legge del 1967 ha ben 15 articoli, qualcuno dei quali è più lungo di molti articoli del disegno di legge attuale. Anzi il Governo si permette di ritenere che, dal punto di vista dello snellimento del disegno burocratico della Scuola, come è stato definito dal senatore Argan, questo disegno di legge è semplificatorio e rende molto più certe in via di diritto alcune situazioni di fatto, a cominciare dal numero degli alunni. Teoricamente, in base al Regolamento del 1909, il numero degli alunni poteva non aver limiti. Si affermava infatti che «studenti della Scuola archeologica italiana di Atene saranno gli alunni retribuiti del terzo anno della scuola italiana di archeologia di Roma, nonché quelli che, ottenuta la laurea in lettere in altre Università e passata una prova da sostenersi innanzi alla scuola di Roma o presso le singole facoltà di lettere, con eventuale assegno o a proprie spese vorranno recarsi in Atene per studi di perfezionamento nel campo delle antichità e degli studi classici».

In questo disegno di legge, invece, il Governo si è premurato di assolvere anche a questo compito, stabilendo un numero ragionevole ma allo stesso tempo limitato di nuove iscrizioni, fissandone otto all'anno; nè è detto che gli otto posti vengano coperti tutti gli anni perchè ci sono esami per titoli e per prove che occorre superare per poter essere ammessi alla Scuola. Pertanto questi otto posti rappresentano un numero ordinario che potrà essere o meno rispettato. Il Governo naturalmente si augura che tali posti vengano coperti tutti gli anni perchè ciò starebbe a significare che ci sono otto persone degne che hanno superato gli esami di ammissione alla Scuola.

Inoltre, signor Presidente, la sua osservazione che così si viene a configurare una scuola non universitaria che rilascia titoli di specializzazione di competenza dell'università è un qualcosa di non secondario rilievo presente nello spirito del disegno di legge. Il Governo lo vuole sottolineare. Innanzitutto qui si parla di esami di ammissione per titoli e per prove da stabilirsi a cura del consiglio della Scuola. Nessuno vieta di ricomprendere nei titoli di ammissione la laurea o altro titolo equivalente o equiparabile, anzi è presumibile che ciò accada.

In secondo luogo, a titolo esemplificativo, si potrebbe dire che questa è una nuova scuola universitaria impiantata *in loco*, fuori d'Italia, perchè lo richiedono le condizioni della ricerca oltre che la tradizione della Scuola stessa. Quindi il Governo non ha pensato ad una istituzione che «rompa» l'ordinamento universitario. In questo il senatore Spitella ha ragione: il concerto, nello spirito del Governo, non ha voluto essere una parola vana o burocratica bensì una realtà effettiva concependo i Ministeri e le competenze burocratiche non come compartimenti stagni, secondo il termine usato dal senatore Spitella. Il passaggio della vigilanza sulla Scuola dal Ministero della pubblica istruzione a quello dei beni culturali e ambientali è dovuto solo a ragioni di funzionalità. Il senatore Argan ha richiamato uno dei numerosissimi casi che esemplificano tali ragioni di opportunità. Ci si riferisce all'immediata collegabilità dell'attività della Scuola archeologica di Atene con le

attività di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico nazionale.

Pertanto il Governo non è preoccupato per la rottura dell'ordinamento ipotizzata dal senatore Valitutti e ritiene che le considerazioni svolte dai senatori Argan, Spitella e Scoppola, nonché quelle che personalmente mi sono permesso di aggiungere, dovrebbero rassicurare - almeno il Governo se lo augura - il senatore Valitutti sul fatto che non si tratta di alcuna infrazione di sostanza dell'ordinamento universitario e post-universitario attuale.

Per quanto riguarda, inoltre, i problemi connessi all'ordinamento, all'organizzazione e alla dotazione di personale della Scuola, il Governo condivide pienamente quanto è stato finora dichiarato in proposito. Occorre, tuttavia, precisare che alle immediate esigenze funzionali della Scuola stessa non sarebbe stato possibile, per il momento, far fronte se non attraverso una serie di misure come quelle previste dall'articolo 14 del disegno di legge in discussione, che restano comunque suscettibili di successivi aggiustamenti, circa i quali il Governo dichiara la propria completa disponibilità.

Con il provvedimento in esame il Governo ha inteso attribuire alla Scuola archeologica italiana in Atene una fisionomia ben precisa, dotandola altresì di un contributo annuo (che si rivela, peraltro, scarso, in rapporto ai compiti e alle necessità della Scuola medesima) e di un assetto organizzativo ed amministrativo che da talune parti potrebbe anche essere definito provvisorio, ma che resta pur sempre suscettibile di miglioramenti futuri.

Il Governo tiene infine a far rilevare come il testo in esame, rispetto alla normativa del 1909 e del 1967, comporti una serie di vantaggi, soprattutto sotto il profilo scientifico. Infatti, l'articolo 2, lettera *a*), della legge n. 394 del 1967 individua tra i fini perseguiti dalla Scuola archeologica italiana in Atene il: «perfezionamento di studiosi in archeologia classica, antichità ed epigrafia ellenica, architettura antica, archeologia e storia bizantina, a fine scientifico e a fine di preparazione a carriere presso Amministrazioni pubbliche». L'articolo 2, lettera *a*), del disegno di legge in discussione, invece, specifica meglio gli obiettivi che la Scuola persegue, prevedendo la: «specializzazione di studiosi in preistoria egea, archeologia e storia dell'arte greca e romana, antichità ed epigrafia ellenica, archeologia e storia dell'arte proto-bizantina, architettura antica a fine scientifico e a fine di preparazione a carriere presso Amministrazioni pubbliche».

Inoltre, mentre all'articolo 2, lettera *b*), della già citata legge n. 394 del 1967 si fa riferimento a: «ricerche e scavi archeologici in Grecia e in Oriente», all'articolo 2, lettera *b*), del testo al nostro esame si parla di: «ricerche e scavi archeologici in Grecia e nelle aree di civiltà ellenica». Si tratta, ad avviso del Governo, di una importante innovazione.

VALENZA. E indubbiamente lo è; infatti, con questa dizione vengono comprese nel provvedimento anche quelle aree del Mezzogiorno d'Italia che costituirono anticamente la Magna Grecia.

GALASSO, *sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Una modifica di analogo tenore viene poi introdotta all'articolo 2,

lettera c), della legge n. 394 del 1967, laddove si parla di: «patrocinio e sostegno per pubblicazioni scientifiche di studi e scavi compiuti in Grecia e in Oriente», prevedendo all'articolo 2, lettera c), del disegno di legge in discussione il: «patrocinio e sostegno per pubblicazioni scientifiche di studi e scavi compiuti in Grecia e nelle aree di civiltà ellenica».

Avviandomi a concludere, signor Presidente, vorrei far presente che, ad avviso del Governo, la soluzione prospettata poc'anzi dal senatore Monaco, relativa al semplice rilascio, da parte della Scuola, di un diploma di frequenza, non sarebbe in alcun modo soddisfacente ai fini della salvaguardia del ruolo di una istituzione del rango della Scuola archeologica italiana in Atene. Il Governo ritiene, pertanto, opportuno mantenere il principio della equiparazione, a tutti gli effetti, del diploma di fine corso rilasciato dalla Scuola medesima ai diplomi di specializzazione conseguiti presso le università italiane.

PRESIDENTE. Avverto che, non essendo ancora pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio sul disegno di legge in discussione, non sarà possibile procedere nella seduta odierna all'esame degli articoli e che si renderà, di conseguenza, necessario un rinvio del dibattito.

A questo punto pertanto, al fine di consentire una maggiore speditezza nell'esame dell'articolato, rivolgo nuovamente al Governo l'invito a fornire alla Commissione i bilanci della Scuola archeologica italiana in Atene.

GALASSO, *sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Posso assicurarle, signor Presidente, che il Governo si farà carico della sua richiesta.

PRESIDENTE. Indicherò, ad ogni modo, con più precisione i motivi della mia contrarietà al disegno di legge nella sua attuale formulazione quando si passerà ad esaminare i singoli articoli. Mi riprometto, infatti, in quella sede, di illustrare alcune proposte di modifica - la cui presentazione, peraltro, ho già preannunciato - soffermandomi, in particolare, sui problemi relativi al diploma che la Scuola dovrebbe rilasciare e sulle questioni connesse al personale.

Ritengo inoltre opportuno, ai fini di un migliore andamento del dibattito, sottolineare come la legge n. 394 del 1967 non abbia, in realtà, affrontato il problema di una compiuta ridefinizione degli scopi perseguiti dalla Scuola e come la stessa si sia invece limitata a disciplinarne il funzionamento. Infatti, è in pratica rimasto in vigore il regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, che istituiva la Scuola archeologica italiana in Atene, un testo legislativo che pur lasciando alla Scuola stessa ampi spazi di autonomia dettava tuttavia - con una certa preveggenza, a mio avviso - una serie di norme (contenute nel Regolamento allo stesso allegato) concernenti le sue finalità.

Una modifica della legislazione vigente si rende, a mio parere, necessaria soprattutto per motivi che potrei definire istituzionali. Come è noto, la legge n. 394 del 1967 poneva la Scuola archeologica italiana in Atene sotto la vigilanza del Ministero per la pubblica istruzione. A

seguito, però, della istituzione del Ministero per i beni culturali ed ambientali tale Scuola finì, di fatto, per passare alle dipendenze del nuovo Dicastero. Ora, lei mi insegna, onorevole Sottosegretario, che si sono venute a creare diverse situazioni anomale proprio per il passaggio di alcuni organismi dalle dipendenze del Ministero per la pubblica istruzione a quelle del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Purtroppo, mi trovo sempre più spesso a dover constatare come, da parte di tutti i Ministeri, vi sia ormai una certa tendenza all'imperialismo - diciamo così - che li spinge ad espandere la propria azione anche in settori che non sarebbero di loro competenza e nei quali farebbero quindi bene a non intervenire; nel caso in esame, ho l'impressione che ci si trovi in presenza di un analogo atteggiamento, da parte del Ministero per i beni culturali ed ambientali, per quanto riguarda la vigilanza sulla Scuola archeologica italiana in Atene.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Come lei certamente ricorderà, signor Presidente, lo stanziamento di cui ci stiamo occupando è iscritto ormai da anni nel bilancio dello Stato.

GALASSO, *sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Signor Presidente, il Governo non può certamente non apprezzare i suoi rilievi critici, soprattutto perchè vengono da chi, come lei, vanta un'esperienza ormai di vecchia data in campo culturale. Sono quindi giuste le sue affermazioni circa la fisionomia del provvedimento in esame, che ridefinisce le finalità, le funzioni e l'ordinamento della Scuola archeologica italiana in Atene, modificando le previsioni contenute nelle normative del 1909 e del 1967. Allora tanto più assume importanza la ridefinizione degli scopi scientifici della Scuola, ridefinizione che finalmente è stata compiuta a tanta distanza dall'istituzione della Scuola stessa, avvenuta nel 1909.

Prima ho citato tra i nuovi elementi caratterizzanti il presente provvedimento la definizione di proto-bizantina, anzichè di bizantina, per un certo campo di interesse della Scuola. Questo è un esempio della maggiore premura dimostrata, dividendosi quindi la competenza proto-bizantina da quella bizantina e configurando la Scuola archeologica italiana in Atene nettamente come scuola di archeologia antica e medievale, come certamente può essere definita ogni attività che attenga al bizantino, e non soltanto al proto-bizantino.

Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui il Ministero per i beni culturali e ambientali si procura nuove aree di espansione, il Presidente ha ragione, ma questo risponde ad una fisiologia - o patologia - degli organi amministrativi che è stata studiata da insigni sociologi e sulla quale non è certo il caso di soffermarsi ora. Bisogna però osservare che la Scuola archeologica in Atene non è un ente puramente didattico: è un ente di ricerca, di scavo, di intervento sul campo, un ente che conduce missioni e cura pubblicazioni particolari, quindi c'è un doppio titolo per cui oggi tale Scuola viene rimessa più esplicitamente nell'ambito della competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali. Il primo titolo è che essa già figurava nei capitoli di spesa di quelle competenze del Ministero della pubblica istruzione che sono poi passate, come ricordava il senatore Spitella, nell'ambito

delle competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali. Il secondo titolo è costituito dalla natura complessa, non puramente didattica, della Scuola stessa. Ciò è dimostrato tanto più dal fatto che il Ministero per la pubblica istruzione non solo non ha dimostrato resistenza, ma ha offerto una collaborazione effettiva di cui, da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, sono lieto di rendere testimonianza a questa Commissione.

PRESIDENTE. In attesa che pervengano alla Commissione i prescritti pareri, non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO